

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00391/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00635/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 635 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti, -
OMISSIS- -OMISSIS-, Filippo Nicolo' Boscarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Mascetti in Milano, Piazzale Cadorna n. 2;

contro

Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avvocato Germano Margiotta, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale
Sabotino n.19/2;

nei confronti

Associazione Lissone Commerciale, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in
giudizio;

per il risarcimento di tutti i danni causati e causandi dall'illegittima attività provvedimentale e
comunque dalla condotta illecita posta in essere dal Comune nell'adozione del provvedimento Prot.
n. 49265 del 7 dicembre 2013, la cui illegittimità risulta accertata con sentenza T.A.R. Lombardia-
Milano, Sez. III, -OMISSIS-;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lissone;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 7 dicembre 2013 l'Amministrazione, accogliendo la richiesta formulata dall'Associazione Lissone Commerciale ha rilasciato l'autorizzazione "alla deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 447/95" per l'impiego di amplificazione acustica finalizzata alla diffusione di musica, durante la manifestazione denominata "Eventi Natalizi 2013", dal 7 al 23 dicembre 2013, nella fascia oraria dalle ore 12 alle ore 21. Avverso detta autorizzazione il ricorrente ha proposto ricorso, notificato in data 4 febbraio 2014, chiedendone l'annullamento e l'accertamento della sua illegittimità a fini risarcitori.

Con sentenza -OMISSIS-, questo Tribunale pur ritenendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rispetto alla domanda di annullamento dell'autorizzazione in quanto le manifestazioni si erano concluse, tuttavia, ha riconosciuto che *"sussisteva l'onere del Comune di far partecipare l'interessato al procedimento di autorizzazione delle deroghe acustiche, al fine di conformare le prescrizioni previste dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001 alle effettive necessità di una parte della popolazione insistente sull'area"*.

In conseguenza di tale attività provvedimentale ritenuta illegittima, il ricorrente avrebbe quindi patito danni patrimoniali e non patrimoniali che chiede con il proposto ricorso e che quantifica in euro 174 a titolo di risarcimento del danno biologico, 1.000 euro per il deterioramento della qualità della sua vita, 1.912,50 euro per le spese sostenute riconducibili alla vicenda esposta, 1.203,07 euro a titolo di rimborso del costo sostenuto, nel 2007, per i lavori di isolamento termo-acustico. Complessivamente il ricorrente chiede che si condanni il Comune al pagamento della somma di € 4.289,57, ovvero altra, maggiore o minore somma che verrà quantificata in corso di causa, e comunque di giustizia, anche ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre a interessi e rivalutazione dall'esigibilità al saldo.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato affermando la infondatezza del proposto ricorso.

Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente il Collegio intende richiamare la giurisprudenza amministrativa che, nel ricondurre la responsabilità dell'Amministrazione nell'alveo della responsabilità aquiliana, ha precisato come l'elemento centrale nella fattispecie di responsabilità è l'ingiustizia del danno, che deve essere dimostrata in giudizio e che implica che il risarcimento potrà essere riconosciuto solo se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere (in tal senso, Ad. Pl. n. 7/2021).

Alla luce di tale giurisprudenza la Sezione ritiene di non potere accogliere la domanda risarcitoria proposta, in applicazione del consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, qualora l'annullamento di un provvedimento amministrativo venga disposto per vizi formali, non è riconoscibile il risarcimento del danno, in quanto in tal caso non è effettuato alcun accertamento in

ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto nel provvedimento oggetto di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2022, n. 4279; sez. II, n. 2153/2021).

La pretesa risarcitoria, invero, non può trovare accoglimento qualora il vizio accertato non contenga alcuna valutazione definitiva in ordine al rapporto giuridico controverso, risolvendosi nel riscontro di una violazione del procedimento di formazione del provvedimento, il che avviene in particolare, quando, in seguito all'annullamento dell'atto impugnato, l'Amministrazione conserva intatto il potere di rinnovare il procedimento, eliminando il vizio riscontrato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 252).

Nel caso di specie va considerato che con la sentenza n. 770/2016 di questo Tribunale ritenendo improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda di annullamento dell'autorizzazione in quanto le manifestazioni si erano concluse è stato solo riconosciuto che *“sussisteva l'onere del Comune di far partecipare l'interessato al procedimento di autorizzazione delle deroghe acustiche, al fine di conformare le prescrizioni previste dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 13/2001 alle effettive necessità di una parte della popolazione insistente sull'area”*.

Detta sentenza non può radicare di per sé il diritto al risarcimento dei danni richiesti dal ricorrente atteso che è necessaria la positiva verifica della lesione della situazione soggettiva di interesse

tutelata dall'ordinamento, della sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 3217 del 20 maggio 2019).

Alla luce delle esposte argomentazioni il ricorso deve ritenersi infondato e pertanto da respingere.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Concetta Plantamura, Consigliere

Anna Corrado, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Anna Corrado

IL PRESIDENTE
Marco Bignami

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.